

...Very elegant
SINUHE Third

ROCK&BREXIT

HAPPY BIRTHDAY SIR JAGGER

Settantaquattro anni di vita vissuta sempre al massimo





La legge regionale n. 7 del 2016

La metalmeccanica subacquea

di **Manos Kouvakis**
Direttore CEDIFOP

Nella sede dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in presenza del Funzionario Istruttore Sig. Riti Rosario, si sono tenuti diversi incontri in tema di profili e qualifiche professionali derivanti dalla Legge Regionale n. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", le riunioni hanno coinvolto diversi enti, ditte e professionisti operanti in ambito **inshore** e **off-shore**, direttamente chiamati in causa dalla legge 07/2016, che prevede l'iscrizione al "Repertorio Telematico", della Regione Sicilia degli operatori che operano nei vari settori, petrolchimico, lavori subacquei in ambito portuale, inshore e offshore e nelle acque interne, acquacoltura, formazione, certificazione ed assistenza tecnica.

Le riunioni sono state necessarie per approfondire gli aspetti dei nuovi Profili professionalizzanti che rientrano nell'area della "Formazione normata" della regione Siciliana, essendo attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa regionale, la Legge Regionale 07/2016, in particolare per i profili di

1. **OPERATORE TECNICO SUBACQUEO (OTS)**, riguarda il percorso formativo base, e fa riferimento sia ai decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982 che riguardano il "registro sommozzatori in servizio locale", ma anche alla LR 07/2016 che all'articolo 1.4 conferma la validità legislativa dei decreti ministeriali menzionati per tutte le attività in ambito portuale, dove viene sottolineato che "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e possono iscriversi al registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti, gestito dalle Capitanerie di Porto in ambito nazionale." Anche la legge 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" della regione Sicilia, all'articolo 1.4 specifica che "per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni" omettendo il termine "adiacenze" presente nel DM.13.01.1979;

2. **INSHORE DIVER** per attività fuori dai porti fino

alla profondità di - 30 metri;

3. **OFFSHORE AIR DIVER - TOP UP** per attività fuori dai porti fino alla profondità dai - 30 ai - 50 metri, e

4. **OFFSHORE SAT DIVER - ALTOFONDALISTA** per attività fuori dai porti fino a profondità superiori ai - 50 metri.



I profili 2,3 e 4 hanno come Normativa di riferimento la LR 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", articoli 2,1a, b e c rispettivamente e gli Standard IDSA (International Diving Schools Association - Standard & Procedures del 14 aprile 2014) previsti all'articolo 3.2 della LR 07/2016 "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA)..."

La definizione delle 4 qualifiche, è in stretto collegamento con l'apertura del repertorio telematico (albo dei Commercial divers Italiani) previsto dagli articoli 4 e 5 della LR 07/2016, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, e rappresenta una operazione molto importante per la regione siciliana, perché mette al centro dell'attenzione, come punto di riferimento nazionale, la regione, dando una importantissima visibilità, consentendo a moltissimi giovani siciliani di trovare una occupazione in questo settore, sia in Sicilia che nel resto dell'Italia, grazie alla frequenza di percorsi formativi normati e successiva iscrizione al repertorio telematico previsto dalla legge 07/2016 con il rilascio della "card" del "commercial diver" italiano, essendo tale legge unica nel suo genere su tutto il territorio Italiano, e colma il vuoto legislativo che esisteva in Italia da ben 36 anni.

Le attività dei sommozzatori Italiani definiti come "OTS", "INSHORE DIVER'S" e "OFFSHORE DIVERS TOP UP", rientrano fra quelle realizzate in Basso Fondale, mentre quella di "OFFSHORE SAT DIVER" rientra fra quelle in Alto Fondale; in generale sono addestrati ad essere in grado di verificare il rispetto delle norme di sicurezza; compilare schede sulle operazioni eseguite; installare, mantenere e ispezionare tubazioni, condotte e cavi sottomarini; eseguire lavori di carpenteria metallica sottomarina per recuperare relitti, materiale stivato, ecc.; eseguire tagli e demolizioni di strutture metalliche sottomarine; svolgere ricerche sottomarine, anche



attraverso riprese video, per reperire informazioni; eseguire scavi e sbancamenti subacquei; svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria; eseguire saldature sottomarine; eseguire la bonifica dei fondali marini; redigere certificazioni o perizie; costruire strutture e manufatti metallici; svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su grandi imbarcazioni; svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti marittimi esistenti; utilizzare attrezzi meccanici e oleodinamici; essere competenti nel soccorso e salvataggio.

È molto importante sottolineare che, in Italia, la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, ma la Comunità Europea ha chiesto all'Italia un Repertorio di qualifiche professionali Nazionali, ed è ciò che si sta creando, anche se lentamente.

Questo ha fatto "nascere" il **Repertorio delle qualificazioni**, delle regioni Italiane, come conseguenza del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013) e sue successive modificazioni e integrazioni e delle successive norme secondarie di attuazione, nonché delle disposizioni di varie Leggi regionali, che hanno portato alla creazione del "Repertorio delle qualificazioni delle Regioni Italiane"

Il Repertorio delle qualificazioni di una Regione Italiana è costituito da una serie di profili (qualifiche professionali), classificati in due aree: **formazione normata** e **formazione non normata**.

Formazione normata: attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o rispetto a cui sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi.

Formazione non normata: standard che riguardano professioni ed attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione.

Una volta creata una qualifica, in una regione, essa potrà essere riconosciuta da un'altra regione, tramite protocolli d'intesa bilaterali. Naturalmente le qualifiche che rientrano nella "formazione normata", possono essere trasferite senza alcuna modifica da una regione all'altra, mentre alle qualifiche che rientrano nella categoria "formazione non normata" possono essere apportate modifiche nei trasferimenti.

Per esempio, la **Regione Siciliana**, attraverso un "Protocollo d'intesa bilaterale per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze" con la Regione Piemonte, firmato nel maggio 2016, ha mutuato da questa Regione l'impianto metodologico e il primo set di standard di riferimento, tra cui il repertorio, per l'attuazione del

Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze.

Una cosa totalmente diversa è il **Repertorio Telematico** (simile ad un Albo) previsto dalla legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, che stabilisce i quattro profili che rientrano nella "formazione normata".

Essi sono:

- 1. HARBOUR DIVER: OTS (Operatore Tecnico Subacqueo)**: titolo definito dal DM 13.01.1979, prevede l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "Libretto di Ricognizione". Profondità: quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
- 2. INSHORE AIR DIVER**: titolo definito dall'Articolo 2.1a della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello INSHORE AIR DIVER. Profondità: max -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
- 3. OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP**: titolo definito dall'Articolo 2.1b della L.R. 07/2016, prevede l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP. Profondità: max -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
- 4. OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE**: titolo definito dall'Articolo 2.1c della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in Alto Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

Anche se il primo profilo di harbour diver (OTS - Operatore tecnico subacqueo) è stato regolamentato anche dalle regioni: Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Marche, esso tuttavia non è collegato ai profili previsti per i livelli INSHORE e OFFSHORE, sia perché la legge che li ha definiti è del 2016 (se esso rientra fra le qualifiche normate) o perché rientra fra le qualifiche non normate, perché non collegato né al DM 13.01.1979 (dal momento in cui tali profili travalicano i limiti previsti dal DM 13.01.1979 che li limita alle attività all'interno dei porti) né alla LR 07/2016 della regione



Siciliana una interpellanza, la n. 511 "Applicazione della legge regionale n. 07/2016", presentata al parlamento Siciliano il 25 Luglio 2017 e trasmessa al governo regionale il 01 Agosto 2017, con la quale n. 10 Capitanerie di Porto (Porto Empedocle, Termini Imerese, Terrasini, Sciacca, Pantelleria, Palermo, Messina, Milazzo, Sant'Agata di Militello, Lipari) vengono definite "inadempienti con provvedimenti anticostituzionali ignorando la podestà di questo parlamento;" a causa delle ordinanze con cui autorizzano gli OTS a lavorare fuori dalle aree portuali, perché "... queste Capitanerie di Porto fino ad oggi, a circa un anno dall'approvazione della L.R. 07/2016, non hanno ancora provveduto a modificare o revocare le loro ordinanze;", visto che "l'attuale formulazione di tutte queste ordinanze non offre le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo n.81/2008, in quanto l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale" come lavoratori iscritti al Registro Sommozzatori e non al Repertorio Telematico della Regione Siciliana. Tra l'altro, si chiede che l'ARS contatti "...con urgenza il Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo chiarimenti sul caso, e l'immediato intervento del Comando presso le Capitanerie di Porto, in questione, prima che tali inadempienze portino come conseguenza ad incidenti che mettono in pericolo la vita degli operatori del settore, com'è già successo in questi anni in assenza di una legge come quella emanata da questo Parlamento."

Una legge che nasce in Sicilia, ma in realtà coinvolge tutte le attività in ambito nazionale, essendo unica in questo settore che coinvolge (così com'è riportato anche Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa) tutte le capitanerie di porto in Italia come per esempio le capitanerie di Termini Imerese Ravenna, Venezia, Chioggia, Anzio, Palermo Trieste Messina, e molte altre, in tutte, la figura dell'OTS iscritta nell'apposito registro tenuto dalle Capitanerie, e regolamentato dai decreti ministeriali citati, viene autorizzata ad operare fuori dalle aree portuali, di competenza della Capitaneria medesima, mentre i decreti prevedono che l'OTS operi soltanto all'interno delle aree portuali.

La LR 07/2016, all'articolo 1, comma 2, definisce: "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne, fuori dall'ambito portuale; essa, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce i percorsi formativi articolandoli "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acque interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento



per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito; il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale.

L'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi.

Tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81/08 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale.

In Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale; anche se, in sintesi, la formazione di un lavoratore genericamente deve avvenire secondo i programmi dell'accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, eventualmente integrato da addestramento, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'accordo medesimo non disciplina la formazione prevista dai titoli successivi al titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008 e soprattutto da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari, che individuano in modo puntuale le caratteristiche dei corsi (durata, contenuti,



eccetera), motivo per cui la citata legge regionale riporta automaticamente al decreto legislativo; l'accordo Stato-Regioni n. 221 recita: "Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08".

La formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si otterrà ai requisiti previsti dal decreto legislativo 81/2008, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano.

Siamo certamente in una fase transitoria, dove la parte più difficile non è più la parte legislativa, ma il superamento di una mentalità "rivolta al passato" da parte di chi per circa 36 anni ha operato senza una legislazione adeguata e senza regole in un settore molto delicato come quello della **metalmecchanica subacquea**, penalizzando l'intera Italia che è rimasta a guardare lo sviluppo degli altri paesi che negli anni hanno costruito la loro legislazione, omogenea e uniforme, come quella che l'Italia ha raggiunto, finalmente, con la legge 07/2016.

A confermare l'importanza che questo evento ha in ambito internazionale e l'attenzione che moltissimi paesi nel mondo dedicano allo sviluppo legislativo italiano nel settore, l'International Diving Schools Association (IDSA), formata da scuole e imprese che in ambito internazionale si occupano della formazione dei metalmecchanici subacquei, ha voluto istituire a Palermo dal 17 al 19 ottobre 2017, presso l'Astoria Palace di Palermo, il suo meeting annuale, dove di solito partecipano delegazioni provenienti da una trentina di paesi di tutto il mondo, e che ogni anno si svolge in un paese diverso. ●